m_pi.AOODRCAL.REGISTRO
UFFICIALE U.0031597.09-10-2026 h.08:46
KRIS00200R - A6C8BAB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007417 - 09/10/2026 - I.1 - E

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

A tutte le Istituzioni scolastiche
della Regione Calabria
SEDE

Agli Ambiti Territoriali
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
SEDE

OGGETTO: Trasmissione nota AOODGPER n 25752 relativa alla Spettanza in capo all'INPS degli interessi di rivalsa a seguito della violazione da parte dell'Amministrazione scolastica dell'obbligo di cui agli artt. 24, comma 4, e 26, commi 1-3, del d.P.R. n. 1032/73 – favorevole sentenza Tribunale di Frosinone n. 1193/2026

Facendo seguito alla nota AOODRCAL n° 30032 del 24/09/2026 con la quale si è provveduto a trasmettere alle Istituzioni Scolastiche ed agli Ambiti Territoriali in indirizzo, il nuovo parere dell' Avvocatura Generale dello Stato CT 35815 del 2026 recante chiarimenti sulla spettanza in capo all'INPS degli interessi di rivalsa, a seguito della violazione da parte dell'Amministrazione scolastica dell'obbligo di cui agli artt. 24, comma 4, e 26, commi 1-3, del d.P.R. n. 1032/73, si trasmette, in allegato alla presente, la nota AOODGPER n 25752 del 06.10.2026.

Con la suddetta nota, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM ha inteso condividere la sentenza n. 1193 del Tribunale di Frosinone del 2026. Il Tribunale adito ha annullato l'avviso di addebito notificato dall'INPS, che richiedeva il pagamento di somme a titolo di interessi di rivalsa.

A siffatto esito il Giudice è pervenuto muovendo, da un lato, dall'allegata prova che: "*tra la data di cessazione del servizio dei dipendenti indicati e la data di invio della documentazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza è trascorso un periodo di tempo superiore a quanto previsto dalla legge, con la conseguenza che l'Amministrazione ricorrente è incorsa in un inadempimento agli obblighi posti a suo carico, non avendo dimostrato né l'esatto adempimento né che il ritardo sia dipeso da*

cause a essa non imputabili" dall'altro, dalla mancata adeguata prova, viceversa, della «**esistenza e quantificazione**» **del danno** asseritamente dedotto, dovendosi inquadrare la fattispecie considerata «*nello schema della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., con la conseguenza che grava sull'INPS, quale creditore sostanziale, l'onere di dimostrare il danno conseguenza subito e l'ammontare del credito azionato*».

Tale pronuncia giurisprudenziale sottolinea nuovamente la necessità, prima che l'Amministrazione provveda al pagamento degli interessi di rivalsa, della c.d. **"prova del danno" da parte dell'Istituto di Previdenza.**

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Loredana Giannicola

Firmato Digitalmente da/Signed by:
LOREDANA GIANNICOLA
In Data/On Date:
giovedì 8 ottobre 2026 13:15:12

Il Dirigente: Antonino Domenico Cama
Il Funzionario: Maria Demasi